

IVA

Le regole Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi generiche

di Luca Mambrin

La normativa Iva in tema di territorialità delle prestazioni di servizi è stata radicalmente modificata dal **D.Lgs. 18/2010** che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE.

Obiettivo principale della riforma era quello di fissare come **luogo di tassazione** a fini Iva quello dove avveniva effettivamente **il consumo del servizio**; è stato così modificato il vecchio [articolo 7 D.P.R. 633/1972](#) e sono stati introdotti gli **articoli da 7-ter a 7-septies**.

Ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) le **prestazioni di servizi** si considerano **effettuate nel territorio dello Stato**:

1. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2. quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Quindi l'[articolo 7-ter](#) fissa la **regola generale** per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “generiche” **distinguendo** la territorialità Iva delle stesse in funzione della natura del committente della prestazione stessa:

- le prestazioni “**B2B**”, nelle quali **il committente è un soggetto passivo d’imposta**: l’operazione si considera rilevante nel **Paese del committente**;
- le prestazioni “**B2C**”, nelle quali **il committente non è un soggetto passivo d’imposta**: l’operazione si considera rilevante nel **Paese del prestatore**.

Le **deroghe** al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli [da 7-quater a 7-septies](#), i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di individuazione del luogo di tassazione dei servizi che **derogano alla regola generale** stabilita nel precedente **articolo 7- ter**.

Le predette **deroghe** possono essere classificate nel seguente modo:

- **deroghe assolute**, a prescindere dalla qualificazione del committente ([articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#));
- **deroghe relative**, su servizi forniti nei confronti di taluni committenti non soggettivi passivi ([articoli 7-sexies e 7-septies D.P.R. 633/1972](#)).

L'Agenzia delle entrate, nella [circolare 37/E/2011](#) ha precisato poi che, per la corretta applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi "B2B" rilevano **tre** circostanze:

- lo **status di soggetto passivo** del committente;
- il committente deve agire nella **qualità di soggetto passivo** d'imposta per la specifica prestazione;
- **luogo di stabilimento del committente.**

Quindi, in applicazione delle regole stabilite dall'[articolo 7-ter](#), le prestazioni di servizi "generici" B2B:

- **si considerano effettuate in Italia** quando il **committente è un soggetto passivo stabilito in Italia** e sono rese da soggetti passivi **nazionali, comunitari, extracomunitari**;
- **non si considerano effettuate in Italia** quando sono rese da **prestatori soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti stabiliti in altri Stati comunitari o non comunitari.**

Nel caso di **prestatore estero e committente soggetto passivo italiano** l'assolvimento dell'imposta in Italia avverrà con le seguenti modalità:

- per le prestazioni di servizi ricevute da un **soggetto extra-UE** territorialmente rilevanti in Italia, **con l'emissione di autofattura** (non è obbligatoria l'emissione di un documento elettronico);
- per le prestazioni di servizi ricevute da un **soggetto UE** territorialmente rilevanti in Italia, **con l'integrazione della fattura UE** (non è obbligatoria l'emissione di un documento elettronico).

La **fatturazione** delle prestazioni di servizi generiche ex [articolo 7-ter](#) **non territorialmente rilevanti in Italia** da **prestatori soggetti passivi Iva italiani** nei confronti di **committenti esteri** (UE o ExtraUE) avverrà invece, ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) secondo le seguenti **modalità, senza obbligo di emissione della fattura elettronica**:

- con l'annotazione "**inversione contabile**" nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'[articolo 10, nn. da 1\) a 4\)](#) e [9\) del D.P.R. 633/1972](#) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- con l'annotazione "**operazione non soggetta**" nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione europea.

Le prestazioni di servizi **B2B** che ricadono nella **regola generale** sono tutte quelle prestazioni che **non rientrano** in quelle elencate negli [articoli 7-quater](#) e [7-quinquies](#): già con la [circolare 58/E/2009](#) l'Agenzia delle Entrate, per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni aveva ritenuto opportuno fornire un' elencazione delle operazioni che, dal **1° gennaio 2010**, dovevano essere considerate **tassabili in relazione alla regola del committente**.

A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di “**prestazioni generiche**”:

- le prestazioni di **trasporto di beni**, nazionali, intracomunitari e internazionali;
- le prestazioni rese in **attività accessorie ai trasporti di beni** (carico, scarico e trasbordo merci);
- le prestazioni su **beni mobili materiali**, quali lavorazioni, manutenzioni, riparazioni, perizie;
- le prestazioni di **intermediazione**, ovunque eseguite, diverse da quelle immobiliari;
- le **locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto**;
- le prestazioni derivanti da **contratti di locazione**, anche **finanziaria, noleggio** e simili di **beni mobili materiali** diversi dai mezzi di trasporto;
- le prestazioni di servizi relative a **cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti di autore**, e simili;
- le **prestazioni pubblicitarie**;
- le prestazioni di **consulenza e assistenza tecnica o legale**, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
- le prestazioni di **elaborazione e fornitura di dati e simili**;
- le prestazioni di **interpreti e traduttori**;
- le prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione**;
- le prestazioni di servizi rese tramite **mezzi elettronici**;
- le prestazioni relative ad **operazioni bancarie, finanziarie e assicurative**;
- le prestazioni relative a **prestiti di personale**;
- le prestazioni relative ad **attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, ivi comprese fiere ed esposizioni (con la sola esclusione dei servizi per l'accesso a tali manifestazioni).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)